



TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio fallimentare

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

MARZO 2021

(versione aggiornata alla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137)

Premessa

La legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto una disciplina per la risoluzione della crisi e dell'insolvenza destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare¹.

A seguito della recente modifica della normativa in esame² si possono individuare quattro diversi modelli procedurali per i soggetti non fallibili, distinguendo tra sovraindebitamento originatosi nell'esercizio di attività economiche da quello determinatosi per la persona fisica in ragione delle obbligazioni assunte nell'ambito della propria sfera privata, tutte in ultima analisi dirette alla esdebitazione del debitore dalle obbligazioni (residue) non soddisfatte (salva la ipotesi, per la verità scarsamente significativa nella prassi, di sovraindebitamento dovuto alla difficoltà di far fronte alle obbligazioni con il patrimonio prontamente liquidabile e dunque di liquidazione del patrimonio che consenta l'integrale pagamento dei creditori).

Segnatamente il legislatore ha previsto le seguenti quattro procedure:

1. procedura di sovraindebitamento del debitore professionale "non fallibile" – art. 10 e ss – denominato "Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento", procedura peraltro utilizzabile anche dal debitore non professionale/consumatore;
2. procedura di sovraindebitamento del consumatore – art.12 bis e ss – denominato "Piano del Consumatore";

¹ Con l'introduzione del Codice della Crisi è stata apportata una revisione complessiva all'impianto normativo della L.3/2012, la cui decorrenza è stata differita al 1° settembre 2021 per effetto dell'emergenza Covid. Si precisa pertanto che le presenti linee guida-attengono alla disciplina vigente (quella disciplinata dalla legge 3/2012, così come ora modificata dalla l. 176/2020).

² Si fa riferimento alla normativa come risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 al del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore – art.14 ter e ss – o, più semplicemente, “Liquidazione del Patrimonio”;
4. procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente – art. 14 quaterdecies

Gli Organismi di composizione della crisi

Il Decreto Ministeriale n. 202/2014 ha istituito gli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) quali enti terzi, imparziali e indipendenti, che svolgono un’attività di intermediazione fra i soggetti non fallibili ed il Tribunale con la funzione di *(i)* informare gratuitamente riguardo il tema del sovraindebitamento e la Legge n. 3/2012; *(ii)* ricevere dal debitore la richiesta di avvio del procedimento; *(iii)* valutare con il debitore l’entità dei debiti “stralciabili” e la conseguente modalità di accesso ad una delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012; *(iv)* essere di ausilio alla predisposizione del piano di ristrutturazione del debito; *(v)* per il tramite del gestore della crisi nominato, verificare la completezza ed attendibilità dei contenuti nel piano, attestarne la fattibilità ed avviare l’iter per il successivo deposito del ricorso, effettuato dal debitore, al Giudice affinché lo stesso provveda alla sua omologa, *(vi)* per il tramite del gestore della crisi effettuare la pubblicità e tutte le comunicazioni disposte dal Giudice nei confronti di creditori ed Enti Pubblici; *(vii)* assistere e controllare l’esatto adempimento della fase esecutiva del piano omologato.

Nel circondario dei Tribunali di Livorno e Grosseto l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno - iscritta al n. 51 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 4 del D.M. 202 del 24/09/2014 - che riceve le domande di avvio del procedimento e nomina un professionista che assume il ruolo di *Gestore della crisi*.

ooOoo

Ciò premesso, senza alcuna velleità di esaustività e senza affrontare le molteplici questioni giuridiche variamente affrontate e risolte dalla giurisprudenza, prevalentemente di merito, e le ulteriori che si porranno alla luce della recente riforma normativa, lo scrivente Giudice Delegato del Tribunale di Livorno ritiene che sia opportuno fornire ai Gestori della Crisi la presente sintetica guida. Ciò al fine di uniformare i contenuti base dei piani di sovraindebitamento e soprattutto delle relative attestazioni, così da assicurare il rispetto delle previsioni di legge e garantire al debitore la predisposizione di atti idonei a consentirgli l’accesso al beneficio dell’esdebitazione, e indirizzare tali professionisti nel corretto espletamento dell’incarico loro affidato, sulla base della considerazione che le attività di verifica ed i criteri di valutazione ed esposizione delle circostanze alla base:

- della relazione particolareggiata di attestazione ex art. 9 comma 3 bis 1 e art. 15 comma 6 (per l’accordo di composizione);
- della relazione ex art. 9 comma 3 bis e art. 15 comma 6 (per il Piano del consumatore);

- della relazione particolareggiata ex art. 14 ter (per la domanda di Liquidazione del patrimonio);

- della relazione particolareggiata ex art 14 quaterdecies comma 4 (per la domanda di esdebitazione del debitore incapiente),

– indipendentemente dal fatto che il debitore sia assistito o meno da un *advisor* per la redazione della Proposta/Piano – sostanzialmente coincidono.

Nel prosieguo sono stati quindi individuati i contenuti minimi che la Proposta/Piano/Domanda di liquidazione e/o di esdebitazione (in seguito anche solamente il *Piano*) e la Relazione dell'O.C.C. devono avere.

L'organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, cui le presenti linee guida vengono trasmesse, nel momento della nomina del Gestore della Crisi avrà cura di informare lo stesso delle presenti linee guida e del fatto che detto professionista vi si deve attenere, salvo indicare espressamente i motivi per i quali ha ritenuto di discostarsene.

Verifiche preliminari:

Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della l. 3/2012 espongono i requisiti di accesso alle procedure di sovraindebitamento e sono comuni a tutti i primi tre procedimenti sopra indicati.

La prima attività che deve essere posta in essere dal Gestore della Crisi, (ovvero dall'*advisor*, anche in collaborazione con quest'ultimo), è la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 in capo al soggetto debitore. Dovrà essere quindi verificato che il debitore:

1. possieda i requisiti soggettivi: i soggetti legittimati al ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla vigente Legge fallimentare, e quindi nello specifico:
 - imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1, L.F.;
 - imprenditori agricoli;
 - imprenditori o enti privati non commerciali;
 - soggetti che non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
 - "start up innovative" ex art. 25, D.L. 179/2012, indipendentemente dalle dimensioni;
 - consumatori, definiti dall'art.6 co.2, lett. b L.3/2012 come "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi*

regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Sull’aspetto della legittimazione soggettiva si evidenzia che l’art. 7 bis consente ai membri di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di sovraindebitamento quando conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune;

2. possieda i requisiti oggettivi, ossia la presenza di uno stato di sovraindebitamento definito dall’art 6 comma 2 lett a) l. 3/2012 come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”.*
3. non abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti e, in particolare, non abbia già goduto degli effetti protettivi;
4. non abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati;
5. abbia fornito documentazione idonea alla ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
6. non abbia già beneficiato in passato – per un massimo di due volte - dell’esdebitazione;
7. non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – per il piano del consumatore – o non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori – per l’accordo di composizione della crisi.

A tal fine, il Gestore verificherà che il debitore abbia fornito i seguenti **documenti obbligatori**:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di sua proprietà e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o dei bilanci, se il debitore è un imprenditore commerciale non fallibile;
- elenco dettagliato delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un professionista abilitato (nel caso di soggetto tenuto alla loro redazione).

Inoltre **verificherà presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale** se:

- risultino provvedimenti di ammissione ad una delle procedure di cui alla legge 3/2012 in favore del debitore negli ultimi cinque anni;

- risultino provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento di pregressi accordi omologati per fatti imputabili al medesimo debitore;
- in caso di trasferimento del debitore da altro Comune situato sotto la giurisdizione di un diverso Tribunale identica verifica andrà condotta anche presso il diverso competente Ufficio.

La procedura proposta dal debitore non è ammissibile quando si accerta l'esecuzione di atti in frode ai creditori – per l'accordo di ristrutturazione – o quando il sovraindebitamento è determinato con colpa grave, malafede o frode – per il piano del consumatore.

È lecito attendersi che tali fattispecie non siano immediatamente evidenti al Gestore, il quale – non appena dovesse riscontrarne la presenza nel corso della propria attività istruttoria – esprimerà il suo parere negativo evidenziando la fattispecie ostativa.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – art. 10 e ss e relativa Relazione di attestazione ex artt. 9 e 15, l. 3/2012

In questa sezione si procederà all'esposizione di uno schema di piano da redigere nell'ambito della procedura di Accordo di composizione ex art. 10 e ss e di relazione particolareggiata dell'O.C.C., il cui più ampio contenuto dovrà essere riproposto, con gli opportuni adattamenti - che saranno descritti negli specifici paragrafi - anche nell'ambito delle procedure di Piano del consumatore, Liquidazione del patrimonio ed Esdebitazione del debitore incapiente.

1. *Il debitore ricorrente.*
2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.*
3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*
4. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
5. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
6. *Determinazione del passivo del ricorrente ed indicazione dei costi della procedura.*
7. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.*
8. *Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.*
9. *Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo*
10. *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012.*
11. *Fascicolo dei documenti allegati.*

1. *Il debitore ricorrente.* È necessario identificare il debitore - o il nucleo familiare - ricorrente, riportandone i dati anagrafici ed indicando e motivando analiticamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura secondo quanto già indicato in precedenza.
2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.*

Dovrà essere effettuata una **ricognizione puntuale in ordine alla cronologia** con la quale sono state assunte le obbligazioni, indicando su quali redditi o altre utilità il debitore aveva basato la sua previsione di restituzione del debito contratto e se tali disponibilità potevano garantire all'epoca una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte. Ai fini della verifica richiesta dall'art. 9 comma 3-bis 2, la determinazione del **merito creditizio** di un'impresa o di un soggetto economico diverso dal consumatore - per la quale la normativa non fornisce alcuna indicazione pratica - è una fattispecie complessa vista la pluralità dei soggetti con i quali la banca si confronta, la varietà delle ragioni che inducono alla richiesta di finanziamento, la maggior difficoltà nell'individuare in quali termini la condotta della banca possa definirsi in contrasto con il principio del prestito responsabile. Per tali ragioni occorre esprimere **una valutazione caso** per caso analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale poteva essere la condizione economico patrimoniale dell'impresa/consumatore. **In particolare:**

- quanto alle imprese individuali ed ai professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la capacità di rimborso del credito deve derivare da un'analisi del merito creditizio basata sull'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, avuto riguardo del proprio reddito - storico e prospettico -, degli impegni già assunti e dedotto l'importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita secondo le modalità di quantificazione descritte per il caso del consumatore;
- quanto alle società di persone, il reddito disponibile per il rimborso dei finanziamenti dovrà essere valutato sulla base del reddito fiscale netto irap;
- quanto alle società di capitali (sotto soglie ex art .1 l.f. o start up innovative) sulla base dei bilanci di esercizio;
- per quanto infine alle imprese agricole, non potendo considerare il reddito fiscale - calcolato sul reddito dominicale e non su quello effettivo - sarà necessario considerare i documenti contabili predisposti dall'imprenditore agricolo per la gestione, il cui livello di dettaglio varierà in funzione della dimensione dell'impresa.

In tutti i casi citati il Gestore dovrà condurre la verifica del merito creditizio del debitore accertando:

- la documentazione contabile predisposta e comunicata alla banca in occasione della richiesta di finanziamento (costituita tipicamente da una situazione economico-finanziario-patrimoniale degli ultimi tre esercizi - ove confrontabili - e la situazione prospettica dei successivi 2/3 esercizi costituita tipicamente sotto forma di Budget e Business Plan;
- l'esistenza alla data della richiesta del finanziamento di segnalazioni alla Centrale Rischi, di insolvenze o protesti conclamati, di una struttura finanziaria chiaramente insostenibile;

Il Gestore chiederà l'esibizione della documentazione a supporto della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore e in caso di mancato riscontro darà atto nella propria relazione che il merito creditizio non è stato correttamente valutato, a meno che non emergano dagli accertamenti espletati concreti elementi che dimostrino il contrario.

Ai fini della determinazione del merito creditizio di un consumatore, il Gestore dovrà verificare se il finanziatore ha tenuto conto al momento dell'erogazione del credito delle effettive capacità reddituali del debitore, con deduzione dal reddito disponibile di un importo minimo necessario al proprio dignitoso mantenimento. La normativa indica, quali criteri per la sua quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale e del parametro corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE. L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L'ammontare è definito dall'INPS con cadenza annuale³. L'importo vigente è facilmente recuperabile dal sito istituzionale dell'INPS.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 dalla scala indicata all'allegato 1.

Al termine della disamina, il Gestore **dovrà chiaramente indicare** il finanziamento (o i diversi finanziamenti) che è stato erogato al debitore **in periodi nei quali il suo merito creditizio** - manifestamente negativo - **avrebbe dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione.**

Ove possibile il Gestore sintetizzerà dette valutazioni in una tabella.

- 3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*

³ L'importo dell'assegno per il 2021 è pari a euro 460,28 per 13 mensilità.

In questo paragrafo dovranno essere dettagliatamente indicate le cause che hanno condotto il ricorrente allo stato di sovraindebitamento. Nel far ciò il gestore della crisi dovrà indicare i **dati oggettivi** che supportano la ricostruzione dei motivi del sovraindebitamento, senza quindi basarsi solo sul racconto del ricorrente. A titolo di esempio, se il debitore è una persona fisica, saranno citate e verificate le cause straordinarie quali la perdita del lavoro, l'insorgenza di una malattia propria o di un parente, la separazione, il sopravvento di altre circostanze non prevedibili che hanno determinato l'incapacità sopravvenuta di adempimento regolare delle obbligazioni assunte; se invece si tratta di una persona giuridica saranno valutati ad esempio investimenti sbagliati, perdita di appalti, riduzione della produzione a causa di eventi atmosferici avversi.

Sarà posta particolare attenzione alle operazioni attuate dal debitore nel periodo in cui si è generato il sovraindebitamento e le eventuali azioni intraprese dallo stesso per porvi rimedio al fine di escludere che il medesimo abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il Gestore verificherà, sia attraverso la **circularizzazione delle posizioni creditorie**, sia tramite la verifica diretta presso il Tribunale, che non siano pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori.

4. *Il nucleo familiare del ricorrente.* Deve essere rappresentata la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia; in relazione a queste ultime a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, dovranno essere considerate:

- le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
- le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa (ad es. la revisione annuale della caldaia);
- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- spese di trasporto allegando le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo – assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della Tari (allegando la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;

- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento.
- Nel caso in cui il sovraindebitato sia tenuto a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge in forza di provvedimenti giudiziali dovrà esserne acquisita copia e depositata quale allegato della relazione e nel caso di manifesta incongruenza degli importi rispetto all'attuale condizione patrimoniale del sovraindebitato dovrà anche essere valutata la possibilità di richiederne giudizialmente la modifica.

Le spese sopra indicate e **dimostrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente per eliminare quelle voluttuarie** (ad esempio abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc.). L'ammontare delle spese come sopra determinato del debitore dovrà sempre essere rapportato e confrontato con il parametro individuato dalla normativa quale reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Nel caso in cui si ritenga di doversi discostare da tale parametro normativo, individuato come limite minimo inderogabile, dovranno essere indicate e documentate le ragioni di tale scostamento.

Il piano può prevedere che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare come sopra determinate subisca delle variazioni sulla base della sua evoluzione e quindi a titolo esemplificativo abbia una riduzione per l'intervenuta indipendenza economica di alcuni componenti del nucleo familiare o un incremento per la necessità di corrispondere un canone di locazione in ipotesi di vendita dell'abitazione principale messa a disposizione nel piano.

5. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.* Devono essere esposte dettagliatamente le risorse patrimoniali del debitore, nonché indicati gli eventuali atti di disposizione del patrimonio effettuati nei cinque anni antecedenti la richiesta di ammissione alla procedura di sovraindebitamento. A tal fine **devono essere riscontrati sempre i dati e le informazioni fornite dal debitore**, con le informazioni reperibili **mediante l'accesso alle seguenti banche dati pubbliche**:

- P.R.A.: visura storica attraverso opportuna richiesta allo sportello oppure attraverso il *Modulo di richiesta Visura Nominativa* da inviare alla pec: serviziogestionepra@pec.aci.it;
- visura catastale storica sul soggetto;

- ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore ed eventuale estrazione delle note: nel caso in cui emerga la trascrizione di un pignoramento, verifica circa lo stato della relativa procedura esecutiva;
- visura, Scheda persona completa (per le persone fisiche) o scheda partecipazioni (per le società) presso il Registro delle Imprese;
- in presenza di immobili diversi dall'abitazione principale verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'esistenza di contratti di locazione registrati, canone e scadenze inviando opportuna richiesta in tal senso all'indirizzo pec: dp.livorno@pce.agenziaentrate.it;
- accertamenti presso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492bis cpc;
- verifica sugli atti registrati presso il competente ufficio Agenzia delle Entrate in particolare per verificare l'eventuale costituzione di fondi patrimoniali;
- altre verifiche consigliate dalla particolare situazione del debitore.

Nel caso di procedura congiunta il patrimonio dei diversi ricorrenti dovrà essere rappresentato separatamente in prospetti distinti, uno per ciascuno di loro.

Ai fini degli accertamenti sui rapporti finanziari ex art. 492 bis cpc il Gestore chiederà al sovraindebitato di autorizzarlo espressamente all'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche. La predetta richiesta potrà essere omessa soltanto nei casi in cui il debitore si faccia in prima persona parte attiva nella richiesta dei dati a lui riconducibili presenti sulle predette banche e ne fornisca gli esiti al Gestore. In caso ciò non avvenga, il Gestore, darà atto di ciò nella sua attestazione. In tal caso il giudice potrà una volta proposto il ricorso autorizzare il Gestore ad accedere a tali banche dati e quindi ad integrare la attestazione alla luce di tali dati. Il Gestore, proporrà la richiesta all'Agenzia delle Entrate a mezzo pec all'indirizzo dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

È fondamentale effettuare una di tutti gli atti di disposizione, nonché un'approfondita disamina del loro effetto sul patrimonio del debitore, affinché i creditori possano effettuare una valutazione consapevole ai fini del voto e possa essere esclusa la natura di atti in frode ai creditori prevista dalla legge come condizione di ammissibilità del piano.

Non rientrano nella procedura:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;

- i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c. e ss).

6. *Determinazione del passivo del ricorrente ed indicazione dei costi della procedura.* Deve essere ricostruito puntualmente il passivo del debitore ricorrente, descrivendo analiticamente le varie posizioni di debito e la loro origine. Al passivo così determinato saranno poi aggiunti i costi della Procedura, ossia i costi dei professionisti che hanno partecipato a qualunque titolo alla stessa (Gestore, Advisor, Stimatore, Liquidatore) nonché tutti gli eventuali ulteriori costi strettamente connessi alla presentazione ed adempimento dell'accordo.

Le posizioni debitorie opportunamente integrate con i costi della procedura saranno poi dettagliate con i nominativi ed importi e riassunte in apposite tabelle analoghe a quella sotto riportata:

Descrizione	Importo
Spese procedura	-
Spese prededuzione	-
Accantonamento rischi	-
Totale integrazioni	-
Debiti assistiti da Ipoteca I grado	-
Debiti assistiti da Ipoteca II grado	-
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.1	-
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.2	-
Debiti assistiti da priv. 2753	-
Debiti assistiti da priv. 2758	-
Debiti assistiti da priv. 2754	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.1	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.3	-
Debiti assistiti da priv. 2752 co.4	-
Debiti chirografari	-
Totale passivo	-
Totale passivo con integrazioni	-

Nel caso di procedura congiunta le masse passive dei ricorrenti dovranno essere rappresentate separatamente in prospetti distinti per ciascun ricorrente.

Al fine della ricostruzione del passivo saranno sempre riscontrate le informazioni ed i documenti forniti dal debitore con quelle ottenibili facendo richiesta a:

- Banca d'Italia – Centrale Rischi: richiesta da inviare a mezzo PEC a livorno@pec.bancaditalia.it, compilando i diversi modelli predisposti per le persone fisiche e per le persone giuridiche scaricabili online dal sito della Banca D'Italia;

- Banca d'Italia – Centrale di Allarme Interbancaria: da inviare a mezzo PEC a livorno@pec.bancaditalia.it compilando i diversi modelli predisposti per le persone fisiche e per le persone giuridiche scaricabili online dal sito della Banca D'Italia;
- CRIF: inviare il modello di richiesta precompilato scaricabile dal sito CRIF a info.consumatori@crif.com;
- visura protesti presso la Camera di Commercio;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: richiesta estratto ruoli su modello RD1 da inviare a mezzo PEC all'indirizzo tos.sportello.livorno@agenziariscossione.gov.it;
- Agenzia delle Entrate: richiesta del certificato dei carichi pendenti presso lo sportello mediante la compilazione del modello "Richiesta del modello dei carichi pendenti";
- INPS: richiesta tramite PEC all'indirizzo direzione.provinciale.livorno@postacert.inps.gov.it;
- Inail: richiesta a mezzo pec all'indirizzo livorno@postacert.inail.it
- Regione Toscana: richiesta a mezzo pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- Provincia di Livorno: richiesta a mezzo pec all'indirizzo provincia.livorno@postacert.toscana.it;
- Comune di residenza: richiesta a mezzo pec all'indirizzo reperibile sul sito internet del Comune;

oltre alla **circolarizzazione** di tutte le posizioni dichiarate dal debitore o comunque desunte dalle scritture contabili o emerse nell'attività di indagine presso le predette banche dati.

Si allega alle presenti linee guida una check list (scaricabile al seguente indirizzo: https://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_8185/All%201%20-%20LINEE%20GUIDA%20IN%20MATERIA%20DI%20SOVRAINDEBITAMENTO%205%20MARZO%202021.pdf) delle attività di verifica che il Gestore della crisi sarà tenuto a seguire per la corretta compilazione della propria attestazione e che dovrà essere allegata alla propria relazione, onde consentire al giudice di avere immediata contezza dei controlli effettuati.

Nel caso in cui la stessa non venga allegata e dunque non ci sia prova della effettuazione dei necessari controlli il giudice **ne chiederà la integrazione e considererà la attestazione incompleta con tutte le conseguenze di legge in ordine alla procedura.**

Il passivo sopra individuato dovrà essere opportunamente integrato con la quantificazione del compenso dell'O.C.C. e del liquidatore, nel caso ne sia prevista la nomina ai sensi dell'articolo 13 l. 3/2012, nonché delle altre eventuali spese prededucibili (ad esempio: i compensi degli *advisors* del debitore, dei tecnici e periti incaricati di realizzare

perizie di stima dei beni del debitore, ecc; in tal caso il gestore avrà cura di verificare che gli stessi siano stati pattuiti in somme non eccedenti quelle previste dalle disposizioni che regolano la determinazione della misura dei relativi compensi). Dovranno inoltre essere considerate le spese che dovranno essere sostenute sino al termine del piano (ad es. Imu e spese condominiali sugli immobili sino alla vendita) salvo che non siano già state considerate nella determinazione del fabbisogno necessario al sostentamento del debitore persona fisica e della sua famiglia e previsto un congruo fondo rischi che, qualora rimanga inutilizzato per la mancata insorgenza di spese imprevedute, dovrà essere oggetto di ulteriore distribuzione tra i creditori in sede di riparto finale.

Nel caso in cui il piano venga proposto in pendenza di un procedimento esecutivo andranno considerate tra le posizioni debitorie anche le spese sostenute dal creditore procedente e non rimborsate a seguito della sospensione dell'esecuzione.

7. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.* Dovranno essere esposte le modalità con cui l'attivo sarà distribuito, ricordando che la proposta deve contenere un piano nel quale (ex art.7):

- siano previste scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi, che può avvenire, ai sensi dell'art. 8, primo comma, *“attraverso qualsiasi forma”* (a titolo di esempio attraverso pagamenti rateali, cessione di crediti futuri, cessione dei beni, ecc);
- siano specificate le eventuali modalità di liquidazione dei beni del debitore; il liquidatore è nominato dal Tribunale e non può mai coincidere con la persona del debitore;
- La proposta di accordo può prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o – nel caso del consumatore – sull'abitazione principale: in questo caso il Gestore dovrà attestare la capienza del bene rispetto al credito residuo che vi grava e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Ai fini di tale attestazione:
 - il valore di mercato del bene sarà individuato sulla base di perizie di stima redatte in conformità a quanto indicato nelle presenti linee guida;
 - affinché il rimborso del credito alle scadenze e nella misura prevista dall'originario contratto non leda i diritti degli altri creditori sarà necessario che il Gestore attesti che la continuità – nel caso di impresa o lavoratore autonomo – o le utilità messe a disposizione dal consumatore superino l'importo degli interessi che dovranno essere pagati sul rimborso del

finanziamento o che la liquidazione del bene comporti un peggioramento delle condizioni complessive dei creditori per la necessità, da parte del debitore, di sostenere spese aggiuntive quali ad esempio quelle necessarie alla sostituzione dei beni strumentali (se e quando ciò sia concretamente possibile) o a quelle del canone di locazione di una nuova abitazione nel caso del consumatore.

- siano puntualmente indicate le garanzie rilasciate da terzi per l'adempimento del piano, nonché sia accertata dal gestore della crisi la solvibilità dei soggetti garanti;
- venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. (es. alimenti, sussidi, ecc);
- sia prevista la possibilità di falcidia di ogni credito, compresi quelli privilegiati – e tra questi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'iva e delle ritenute operate e non versate, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione e purché ciò sia attestato dall'Organismo di composizione della Crisi come previsto dall'art 7 comma 1 ult. parte l. 3/2012;
- in caso di continuità, sia prevista una moratoria fino ad un massimo di un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 8 co. 4); nel caso in cui sia prevista una tempistica maggiore si applica per analogia l'art. 177 l.f. (Cass 17834/2019).

Di seguito è riportato un ipotetico prospetto di riparto che tiene conto delle attività mobiliari e immobiliari suddivise per masse, delle spese dirette e indirette gravanti sulle stesse e l'evidenziazione del residuo ripartibile, con indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori.

		Immobili	Automezzi e autovetture	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore piano	1.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	50,00	150,00	
SPESE IN PREDEDUZIONE	60,00	38,00	7,00	6,00	3,00	1,50	4,50	
Compenso O.C.C.	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso Liquidatore	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso Advisors debitore	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	100%
Compenso perito stimatore	10,00	7,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	100%
Imposte prededucibili	10,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Pubblicità competitiva	10,00	7,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	100%
Accantonamento fondo rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESIDUO POST SPESE PROCEDURA	940,00	462,00	93,00	94,00	97,00	48,50	145,50	
CREDITORI IPOTECARI	500,00							
ipotecario I grado	500,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
.....								
RESIDUO per PRIVILEGI	940,00	0,00	93,00	94,00	97,00	48,50	145,50	
CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:	310,00							
PRIV. 2751 BIS N.1 (DIPENDENTI)	50,00		50,00					100%
PRIV. 2751 BIS N.5 (ART.NI E COOP)	10,00		10,00					100%
PRIV. 2753 (ENTI PREVIDENZIALI)	80,00		33,00	47,00				100%
PRIV. 2754 (ALTRI CONTRIBUTI)	20,00			20,00				100%
PRIV. 2752 C.1 (TRIBUTI DIRETTI)	50,00			27,00	23,00			100%
PRIV. 2752 C.1 (IVA)	80,00				74,00	6,00		100%
PRIV. 2752 C.1 (TRIBUTI ENTI LOCALI)	20,00					20,00		100%
.....								
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	630,00					22,50	145,50	
CREDITORI CHIROGRAFARI	500,00							
CHIROGRAFO (compreso degradati)	500,00					22,50	145,50	34%
TOTALE PASSIVO (CON INTEGRAZIONI)	1.370,00							

Le tempistiche di pagamento, dopo essere state accuratamente descritte, possono essere rappresentate in un prospetto così formato:

Passivo concordatario	Totale attivo della procedura per categoria	Tempi previsti per il pagamento				
		Omologa	I anno	II anno	III anno
Spese in prededuzione immediate	-	-	-	-	-	-
Spese in prededuzione in itinere	-	-	-	-	-	-
Ipotecario	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2751 BIS N.1	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2751 BIS N.2	-	-	-	-	-	-
PRIVILEGIO 2753	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Chirografo	-	-	-	-	-	-

8. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

La relazione particolareggiata del Gestore allegata alla proposta di accordo dovrà contenere una **comparazione** tra le condizioni di **soddisfacimento** dei creditori previste dal ricorrente **in caso di omologa** della proposta di accordo e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'**alternativa liquidatoria**.

Tale confronto, che si rende necessario in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 bis 1, lett. d), nonché, al fine di consentire al Giudice le valutazioni di cui all'art. 12, comma secondo e 3 quater ultimo periodo l. 3/2012, deve avvenire mediante una rappresentazione grafica nella quale lo scenario alternativo deve:

- o per i beni immobili: riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di mercato deprezzato a prezzo base d'asta (e non l'offerta minima) sull'ipotesi di vendita ad un ipotetico secondo esperimento nell'ambito delle esecuzioni individuali con le relative riduzioni come

descritto ai punti 4, 5 e 6 dell'allegato guida alla relazione tecnica; infine, nel caso in cui siano già stati esperiti tentativi di vendita nell'ambito di procedure esecutive già avviate nei confronti del debitore e degli immobili oggetto del piano, si assumerà il prezzo base del secondo esperimento come sopra individuato sempre che non ne siano stati effettuati di successivi, nel qual caso si prenderanno i valori dell'ultimo esperimento andato deserto ridotti del 25%.

Andranno in ogni caso tenute presenti e calcolate le spese dirette ed indirette di procedura che dovranno essere detratte dal valore di realizzo come sopra ipotizzato. Per quanto precede si ritiene necessario acquisire una perizia di stima elaborata preferibilmente da un professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Livorno e **redatta in conformità al modello allegato alle presenti linee guida** (scaricabile al seguente indirizzo: https://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_8186/All%20-%20a%20LINEE%20GUIDA%20IN%20MATERIA%20DI%20SOVRAINDEBITAMENTO%2025%20MARZO%202021.pdf), che riporti in modo chiaro ed esplicito, oltre alla valutazione del bene, anche il giudizio sulla conformità catastale ed urbanistica nonché l'elencazione dei gravami.

Qualora il debitore abbia già fatto predisporre autonomamente una perizia di stima, il Gestore dovrà effettuare un preliminare controllo di completezza della stessa (ad esempio la presenza della conformità catastale ed urbanistica, la provenienza dei beni, l'elenco dei gravami, ecc.) ed una prima verifica di massima del valore di mercato espresso dal perito mediante il confronto tra la superficie catastale ovvero quella indicata in perizia ed i valori medi di zona ricavabili dall'archivio O.M.I. o dal Borsino Immobiliare, e se lo stesso è stato opportunamente giustificato mediante esposizione dei calcoli effettuati per dimostrare i risultati ottenuti, non ammettendo perizie che fondino le valutazioni su mere formule di stile quali "in base alla propria esperienza", "in base alla documentazione acquisita", da ricerche di mercato" o simili nonché quelle basate esclusivamente su quotazioni derivanti da listini immobili o dall'O.M.I.; nel caso la perizia di stima presenti una o più criticità il Gestore non terrà conto della stessa dando incarico a nuovo perito.

- per i beni mobili: riportare il valore che il perito incaricato determinerà assumendo come termine di paragone il valore di stima se la perizia è redatta dall'Istituto Vendite Giudiziarie (avendo la stessa già insiti criteri di valutazione di vendita giudiziaria) e un valore pari al 50% del valore di stima qualora la stessa sia elaborata da soggetti diversi e/o prendendo a base valori di mercato;

- per i crediti dovrà essere analizzata ogni singola posizione e quindi verificata l'anzianità del credito, la solvibilità del soggetto debitore e ogni altra circostanza che incida sulla effettiva possibilità di recupero.

Scostamenti rispetto ai criteri sopra indicati, devono essere adeguatamente motivati.

Il Gestore considererà ai fini del confronto anche il differenziale dei costi di Procedura tra le due alternative.

Attività					
Descrizione	Stima	Piano		Alternativa liquidatoria	
		Hp riduzione	Valore di realizzo	Hp riduzione	Valore di realizzo
Immobile	-	x %	-	x %	-
Beni mobili	-	x %	-	x %	-
Crediti	-	x %	-	x %	-
.....	-	x %	-	x %	-
Totale	-		-		-

Occorrerà complessivamente rappresentare il confronto tra le due ipotesi al fine di dimostrare la convenienza della soluzione proposta come da tabella seguente:

Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione	Alternativa liquidatoria
Immobili		-	-
Mobili		-	-
Nuova finanza		-	-
.....			
Totale		-	-
Passivo da soddisfare		Importo Soddisfatto nell'Accordo	Importo ricavabile in caso di alternativa liquidatoria
Ipoteca I grado	-	-	-
Ipoteca II grado	-	-	-
Priv. 2751 bis n.1	-	-	-
Priv. 2751 bis n.2	-	-	-
Priv. 2753	-	-	-
Priv. 2758	-	-	-
Priv. 2754	-	-	-
Priv. 2752 co.1	-	-	-
Priv. 2752 co.3	-	-	-
Priv. 2752 co.4	-	-	-
.....	-	-	-
chirografo	-	-	-
Totale	-	-	-

9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 l. 3/2012 ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con il 60% dei creditori ammessi al voto. A tal fine il Gestore provvederà ad identificare puntualmente quali sono i creditori chiamati a pronunciarsi sulla proposta di Accordo, nonché l'ammontare del credito per il quale potranno esprimere il voto. Nell'eventualità di soggetti titolari di crediti sia in privilegio che in chirografo, dovrà essere computato ai fini del voto soltanto l'importo del credito chirografario, ove il privilegiato sia soddisfatto integralmente; la parte non soddisfatta, degradata in chirografo, concorrerà alla formazione delle maggioranze, applicando analogicamente la disposizione dell'art. 177, co.

3 l.f..

Il Gestore esporrà puntualmente l'elenco dei predetti creditori in una tabella da redigersi secondo il seguente modello:

Creditori votanti	Credito ammesso al voto	Incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto
Creditore 1	-	-
Creditore 2	-	-
Creditore 3	-	-
Creditore 4	-	-
Creditore 5	-	-
....	-	-
Totale	-	100%

10. *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c. 2 e art.15 c. 6 L.3/2012.* Il Gestore dovrà attestare che la documentazione prodotta dal debitore sia completa ed in linea con la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, nonché che dalla verifica della stessa sia stato possibile ricostruire la massa attiva e la massa passiva del debitore.

Per *attendibilità della documentazione depositata* deve intendersi la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite dal debitore con la situazione patrimoniale del ricorrente desumibile dalle informazioni reperibili attraverso l'interrogazione dei pubblici registri e dei database di informazioni creditizie, la raccolta dei documenti fiscali e contabili degli ultimi anni e la circolarizzazione delle posizioni debitorie e creditorie dichiarate dal ricorrente o desunte dalle indagini del Gestore.

Qualora al termine della propria disamina il Gestore maturi un giudizio negativo sull'attendibilità della documentazione consegnata dal ricorrente, provvederà a rimettere l'incarico all'O.C.C. motivando la decisione.

11. *Fascicolo dei documenti allegati*

“Piano del consumatore” – art. 12 bis e ss. e Relazione ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012

Il Piano del consumatore e la relativa relazione di attestazione dell'O.C.C., devono avere contenuto analogo a quello appena indicato per l'Accordo di composizione della crisi, i cui paragrafi, interamente richiamati ad eccezione del punto 9 - essendo la votazione dei creditori sostituita dalla decisione del Giudice - devono essere semplicemente modificati ed adattati alle peculiarità della diversa procedura.

1. *Il debitore ricorrente.*

2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio.*
3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.*
4. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
5. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
6. *Determinazione del passivo del ricorrente ed indicazione dei costi della procedura.*
7. *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.*
8. *Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.*
9. *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art. 15 c.6 L.3/2012.*
10. *Fascicolo dei documenti allegati*

Di seguito vengono indicati unicamente gli aspetti che differiscono dall'accordo di composizione della Crisi:

3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Ai sensi dell'art 7 comma 2 lett d - ter l. 3/2021 la proposta di piano del consumatore non è ammissibile se costui ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave⁴, malafede⁵ o frode⁶. È pertanto necessario che il gestore nella sua relazione fornisca al giudice tutti gli elementi atti ad escludere la sussistenza di tali elementi, in presenza dei quali la proposta è inammissibile. Nel far ciò il gestore dovrà **compiere una disamina approfondita della vicenda e non limitarsi a espressioni apodittiche** quali "non si ritiene che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" e dovrà spiegare in relazione a quegli atti che hanno comportato il sovraindebitamento perché motivatamente possa escludersi la sussistenza dei sopra indicati elementi.

Pertanto qualora nel corso delle proprie analisi il Gestore rilevi fattispecie dubbie ne renderà dettagliata descrizione nella propria relazione per fornire al Giudice gli elementi idonei ad esprimersi in merito.

8. Convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

⁴ La colpa grave è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, e che omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano (Cass. 2260/70; Cass. 3420/1973).

⁵ Concetto giuridico deducibile a contrario, come antitesi della buona fede: la consapevolezza di ledere i diritti altrui, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere i diritti altrui mediante propri comportamenti.

⁶ Il concetto di frode può essere assimilato al comportamento diretto ad abusare dell'altrui fiducia in difformità del generale principio di buona fede, al comportamento volto ad eludere norme giuridiche e i loro effetti applicativi ed infine al comportamento finalizzato a cagionare un danno a terzi (in questo caso uno o più creditori).

Si ritiene che la relazione del gestore allegata alla proposta di piano del consumatore debba contenere una **comparazione** tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal ricorrente nel piano e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria.

Infatti se è vero che il nuovo art. 9 comma 3 bis della l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, non prevede più che la relazione del Gestore debba prevedere tale confronto, non si può non rilevare, tuttavia, che è rimasta la previsione di cui all'art 12 bis co. 4 secondo la quale, nel caso di contestazione della convenienza del piano, il giudice può omologarlo solo ove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Pertanto è opportuno che il gestore nella propria relazione, anche nella procedura del piano del consumatore, compia tale accertamento onde evitare ritardi nella definizione della stessa conseguenti alla necessità di disporre integrazioni della relazione nel caso di contestazioni sulla convenienza del piano.

Liquidazione del Patrimonio – art. 14 ter e ss. e relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3, l. 3/2012

La domanda di apertura della Liquidazione del Patrimonio, benché non preveda la formulazione di una vera e propria proposta e di un piano da sottoporre ai creditori o al Giudice, richiede comunque la allegazione di una relazione del Gestore, ai sensi dell'art. 14 ter, assimilabile a quella da redigersi ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis.1 , per la Procedura di accordo di composizione della crisi, ai cui paragrafi si rimanda con l'evidente eccezione che non sarà necessaria né l'elaborazione di un piano né la verifica della convenienza rispetto ad ipotesi alternative.

Questa procedura è rivolta ai soggetti che presentano una situazione di indebitamento tale da non consentire alcuna ipotesi di accordo con i creditori e consiste nella liquidazione totale di ogni bene del debitore, diversi da quelli impignorabili (salvo eventuali beni funzionali al sostentamento da valutare caso per caso) a fronte di una eventuale esdebitazione che interverrà solo al termine della procedura.

L'unica eccezione alla liquidazione è riservata a quei beni per i quali il Liquidatore, nel redigere il programma di liquidazione previsto dall'art. 14 novies, decida di rinunciare perché le spese di custodia e vendita ne superano il valore di probabile realizzo o al diverso caso di beni la cui liquidazione arrechi un pregiudizio alle ragioni dei creditori andando ad incidere negativamente sull'entità della massa attiva da destinare alla soddisfazione degli stessi (ad esempio il caso dell'auto di scarso valore necessaria al debitore per recarsi a lavoro laddove una quota dello stipendio sia destinata alla soddisfazione dei creditori).

La relazione ex art. 14 ter, oltre a quanto sopra detto, è caratterizzata dai punti sotto enucleati.

1. *Il debitore ricorrente.*
2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.*
3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*
4. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
5. *Il patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.*
6. *Determinazione del passivo del ricorrente.*
7. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione*
8. *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda e attestazione ai sensi dell'art.9 c.2 e art. 15 c.6 L.3/2012*
9. *Fascicolo dei documenti allegati*

Sotto vengono indicati unicamente gli aspetti che differiscono dall'accordo di composizione della Crisi.

5. *Patrimonio del Ricorrente ed atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.* All'interno del paragrafo inerente la ricognizione dell'attivo del debitore, dovrà darsi conto dell'inventario dei beni redatto del debitore che dovrà essere necessariamente allegato alla domanda come previsto dall'art. 14 ter; l'inventario rappresenta un documento che deve avere caratteristiche simili a quelle previste per l'inventario nelle procedure concorsuali e quindi oltre che a contenere dettagliatamente tutti i beni di proprietà del debitore dovrà concludersi con la dichiarazione:

“il sottoscritto _____, preso atto dell'art. 16 comma 1, l. 3/2012, consapevole delle conseguenze di legge in cui incorre chi rilascia dichiarazioni reticenti o mendaci dichiara che non esistono ulteriori beni di proprietà rispetto a quelli sopra elencati.” Pertanto il gestore della crisi avrà cura di far redigere inventari completi con l'indicazione di **tutti** i beni di proprietà del debitore, non considerando validi inventari generici recanti espressioni del tipo: *“beni che arredano la abitazione principale”, “un ciclomotore privo di valore”, ecc.*, ed avrà cura comunque di verificare, per quanto possibile, la veridicità dell'inventario.

7. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione.*

L'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali al termine di una procedura di Liquidazione del Patrimonio, a differenza di quella che consegue all'Accordo di Composizione della Crisi ed al Piano del Consumatore, attesa la loro natura di procedure concordatarie, non è automatica e può avvenire unicamente su ricorso presentato dal debitore entro l'anno successivo alla chiusura ed

all'esito della valutazione del Giudice circa la ricorrenza di tutte le condizioni definite puntualmente dall'art. 14 terdecies.

È quindi necessario che già preliminarmente al deposito della domanda di Liquidazione del Patrimonio, il Gestore ne verifichi attentamente l'esistenza ed informi il debitore sul comportamento da tenere durante il periodo di apertura della procedura ai fini dell'accesso all'esdebitazione finale.

Il Gestore, nella propria relazione particolareggiata, da un lato darà evidenza dell'informativa fatta al debitore facendogli sottoscrivere una dichiarazione del tenore di quella scaricabile al seguente indirizzo:

https://www.tribunale.livorno.it/modulistica/Mod_357_8187/All.%203%20-LINEE%20GUIDA%20IN%20MATERIA%20DI%20SOVRAINDEBITAMENTO%2025%20MARZO%202021.pdf, dall'altro dovrà verificare e dare atto che:

- il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione non abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri; il Gestore dovrà specificare nella propria relazione che dalle verifiche effettuate non ricorrono le predette fattispecie, ossia:
 - Atti in frode ai creditori:
 - a. occultamento o dissimulazione dell'attivo;
 - b. dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti;
 - c. esposizione di passività insussistenti;
 - d. commissione di altri atti di frode, quali atti volti a depauperare o porre vincoli al trasferimento dei beni del proprio patrimonio effettuati allo scopo di ridurre la soddisfazione dei creditori;
 - atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri: trattasi ad esempio di atti volti a favorire creditori non muniti di privilegio a scapito di altri creditori privilegiati (nella maggior parte dei casi Enti previdenziali ed Erario) in violazione della *par condicio creditorum*;

Qualora il Gestore, dalle indagini effettuate sui registri pubblici immobiliari e mobiliari già richiamati in precedenza, riscontri la presenza di atti dispositivi, quali l'alienazione della proprietà o di altri diritti reali minori di beni del debitore, dovrà verificare

documentalmente come è stato successivamente impiegato il denaro frutto della cessione. Non è da ritenersi atto in frode ai creditori la cessione di beni patrimoniali per il pagamento di debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Domanda di esdebitazione - art. 14 quaterdecies e relazione particolareggiata ex art. 14 quaterdecies, comma 4, l. 3/2012

La nuova fattispecie introdotta dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 consente l'accesso al beneficio dell'esdebitazione anche al debitore persona fisica totalmente incapiente, ossia al debitore che non riesce a garantire con il proprio patrimonio soddisfazione alcuna ai propri creditori.

Alla domanda di esdebitazione deve essere allegata una relazione particolareggiata avente un contenuto analogo a quello già esposto per l'accordo di composizione della crisi e per la domanda di liquidazione del patrimonio e dovrà essere redatta seguendo il seguente schema:

1. *Il debitore ricorrente.*
2. *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.*
3. *Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.*
4. *Il nucleo familiare del ricorrente.*
5. *Accertamento dell'incapienza*
6. *Possibilità per il debitore di accedere al beneficio*
7. *Fascicolo dei documenti allegati*

Il Gestore verificherà le condizioni di meritevolezza definite dall'art 14 *quaterdecies*, e pertanto predisporrà tutte le indagini patrimoniali già indicate nelle presenti linee guida al fine di escludere che il ricorrente abbia compiuto atti in frode ai creditori, o che l'indebitamento si sia determinato con dolo o colpa grave del ricorrente nelle modalità sopra descritte, nonché la completezza ed attendibilità della documentazione depositata ai sensi del comma 3.

Livorno, 25 marzo 2021

Il Giudice

Dott. Franco Pastorelli

